



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Roma, 24 NOV. 2004

A tutte le Autorità portuali
Loro Sedi

Alle Capitanerie di porto
Loro Sedi

e, p.c. Ad Assoport
Corso Rinascimento, 24
Roma

Al Comando Generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Sede

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dip.to politiche del lavoro

- Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, Div. VIII
- Direzione generale ammortizzatori sociali,
Div. V

Via Fornovo, 8 - Roma

DEM3-
Prot. n. DEM3/3406

OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2004 -
Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità ai lavoratori
appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente
all'anno 2004 .-

Dall'esame congiunto delle relazioni annuali sul lavoro portuale e dei prospetti
pervenuti ai fini della corresponsione dell'integrazione salariale ai lavoratori temporanei, è
risultata la necessità di fare chiarezza sui seguenti punti:

- 1) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 186/2000 si è completato il processo di
riforma dell'organizzazione del lavoro nei porti con la costituzione del seguente
assetto: a) imprese che svolgono operazioni e servizi portuali autorizzate ai sensi

dell'articolo 16 della legge n. 84/94 (di seguito "legge") ed eventualmente concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge, tra le quali rientrano ormai a pieno titolo le imprese derivanti dalla trasformazione delle ex compagnie ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.a); b) soggetti monopolisti per la fornitura di lavoro temporaneo in attuazione dell'articolo 17, commi 2 e 5, della legge o, nelle more della loro individuazione, le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lett.b) della legge.

- 2) Tale assetto ha comportato una rilettura della disposizione di cui al citato articolo 21, comma 1, lett. b) nella parte in cui consentiva all'impresa derivante dalla trasformazione delle ex compagnie portuali di svolgere contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi portuali e di mere prestazioni di lavoro. In effetti, la nota "*sentenza Raso*" aveva giudicato contrario ai principi comunitari che un'impresa monopolista quale, nel nostro sistema, quella che offre lavoro temporaneo in porto, potesse anche fornire servizi portuali e proprio tale principio, fortemente sostenuto dalla Commissione europea, ha condotto all'attuale formulazione degli articoli 16 e 17, prevedendo anche per i servizi portuali un regime di concorrenza, previa autorizzazione analoga a quella per le operazioni portuali, e prevedendo che l'impresa monopolista per la fornitura di lavoro temporaneo non possa svolgere né operazioni né servizi portuali. Tale evoluzione legislativa porta ad interpretare l'articolo 21, comma 1, lett.b) nel senso che la ex compagnia portuale che si sia trasformata secondo tale norma non può più svolgere contemporaneamente servizi portuali e lavoro temporaneo: se sceglie i primi deve essere autorizzata ai sensi dell'articolo 16, se vuole fare prestazione di lavoro temporaneo può continuare ai sensi del 21, comma 1, lett.b) fino all'individuazione dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 2, o alla costituzione dell'agenzia di cui al comma 5 dello stesso articolo. Si noti bene, infatti, che la data del 31 dicembre 1996, prevista come termine massimo per l'operatività in tal senso della ex compagnia portuale, era funzionale all'attuazione dell'articolo 17 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 535/96 convertito dalla legge n. 647/96; essendo stato tale articolo riformulato dalla legge n.186/2000, la scadenza del citato termine deve ritenersi priva di effetti. Da tutto ciò deriva che l'impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b) può ormai svolgere, fino all'individuazione del soggetto di cui all'articolo 17, commi 2 o 5, esclusivamente prestazioni di lavoro temporaneo, dovendo invece munirsi di una formale autorizzazione ex articolo 16 della legge ove scegliesse, in alternativa, di fare operazioni o servizi portuali.
- 3) Con il decreto-legge n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001 ed attuato con il decreto del Ministero del lavoro 6 giugno 2001, è stata istituita una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lett.b) della legge, fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Si rileva che tale istituto risulta diverso rispetto alla CIGS corrisposta negli anni '90 alle ex compagnie portuali nella fase di liberalizzazione del settore, in quanto questa era un sussidio per la trasformazione delle ex compagnie, mentre il nuovo istituto è una provvisoria integrazione salariale nelle

more della formale individuazione delle modalità di retribuzione delle giornate di mancato impiego per i lavoratori delle imprese o agenzie autorizzate a fornire prestazioni di lavoro temporaneo nei porti.

- 4) Nel corso degli anni si è preso atto dell'inattuabilità del comma 15 dell'articolo 17, e si è pertanto riconosciuta l'indennità di cui al D.L. n. 158/2001 non solo alle residue imprese che hanno fornito mere prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett.b), ma anche a quelle di cui all'articolo 17 commi 2 e 5 nel frattempo costituitesi: a tutti quei soggetti, cioè, autorizzati a prestare in regime di monopolio lavoro temporaneo in porto.

Da tutto quanto sopra esposto discende che il soggetto attualmente presente in porto per la fornitura di lavoro temporaneo (sia esso l'impresa o l'agenzia di cui all'articolo 17 oppure, fino alla loro individuazione, ancora l'impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b)) non può contemporaneamente essere autorizzato ad effettuare operazioni o servizi portuali e che l'integrazione salariale di cui trattasi non può essere legittimamente corrisposta a soggetti che svolgono in porto attività diverse da quella di prestazione di lavoro temporaneo.

Del resto, il comma 3 dell'articolo 3 della legge n.186/2000 prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le eventuali situazioni di crisi e ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/94 sono disciplinate secondo le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per cui i lavoratori di dette imprese risultano adeguatamente tutelati.

Gli Enti e le Autorità in indirizzo vorranno tenere conto di quanto sopra esposto verificando, in sede di trasmissione dei dati relativi alle giornate di mancato avviamento dei lavoratori addetti alla fornitura di lavoro temporaneo, la natura dell'impresa che chiede l'ammissione al beneficio, trasmettendo allo scrivente solo le istanze dell'unico soggetto autorizzato in porto alla fornitura di lavoro temporaneo, cioè l'impresa o l'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge n. 84/94 ovvero l'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della stessa legge, la quale, si ribadisce, è autorizzata alla predetta fornitura solo fino all'individuazione di uno dei due soggetti previsti dal citato articolo 17. Vorranno altresì verificare la conformità di quanto dichiarato in merito alle eventuali assunzioni effettuate o meno, con i dati risultanti dai registri la cui tenuta è demandata a codeste Autorità.

E' appena il caso di rammentare che la presenza del fornitore di lavoro temporaneo non è obbligatoria in ogni porto, ma è eventualmente richiesta dalle obiettive necessità delle imprese portuali. A tale proposito, si sollecitano le autorità portuali e marittime dei porti ove tale necessità risulti accertata e che ancora non vi avessero provveduto, a procedere alla formale costituzione del soggetto di cui all'articolo 17, commi 2 o 5, atteso che il principale ostacolo, finora rappresentato dall'assenza di un apposito strumento di integrazione salariale, risulta superato dalla disciplina di cui al decreto ministeriale in oggetto.

Si richiamano infine i doveri di vigilanza attribuiti dalla legge a codeste Autorità sulle imprese portuali, con particolare riferimento al momento del rilascio delle autorizzazioni e alla tenuta dei relativi registri, nell'ambito dei quali vorranno provvedere alla verifica di quanto sopra sia per i prospetti da inviare per le richieste relative all'integrazione salariale per il 2004 sia per quelli già inviati.

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Provinciali
Massimo Provinciali



M.C. Farina
16,21b,17
23/11/2004